



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania, sezione Lavoro e Previdenza, composta dai
Magistrati

Dott.ssa	Graziella Parisi	Presidente
Dott.ssa	Viviana Urso	Consigliere rel.
Dott.ssa	Caterina Musumeci	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1454/2021 r.g., promossa da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti

Appellante

contro

MAIELI CATERINA , c.f. MLACRN68L49I754O, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Papa, giusta procura in atti

Appellato

OGGETTO: indennità di malattia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1521/2021, pubblicata l'1.12.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da Maieli Caterina, volto, in via principale, a far dichiarare illegittimo il provvedimento con cui l'INPS aveva

dichiarato l'assenza ingiustificata della predetta alla visita di controllo del 9.10.2018 e conseguentemente negato il suo diritto a percepire l'indennità di malattia per il periodo dal 5.10.2018 al 16.10.2018.

Nello specifico, il primo decidente, richiamata la normativa disciplinante la fattispecie, riteneva che l'esito dell'istruttoria svolta consentiva di ritenere dimostrato che la Maieli il giorno della visita non era assente, ma si trovava nell'abitazione, ma non aveva risposto al citofono in quanto al piano superiore dell'abitazione, ove ella si trovava all'interno della stanza da bagno, l'apparecchio era guasto, come successivamente accertato. Il Tribunale riteneva quindi che non potesse configurarsi l'inosservanza del dovere di diligenza, incombente sul lavoratore al fine consentire l'esecuzione del controllo sanitario.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'INPS, con ricorso depositato il 21.12.2021, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto del ricorso proposto dalla Maieli e la declaratoria di decadenza della stessa dal diritto al trattamento economico di malattia per il periodo dal 5.10.2018 al 16.10.2018.

Instauratosi il contraddittorio, l'appellata si costituiva per resistere al gravame.

La causa era posta in decisione in data 18 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo di gravame l'INPS censura la sentenza nella parte in cui ha affermato, senza adeguata motivazione, che la lavoratrice, tenuta a dimostrare di avere osservato l'obbligo di diligenza a suo carico per consentire l'esecuzione del controllo sanitario rendendosi reperibile nelle fasce orarie previste, aveva adempiuto all'onere probatorio a suo carico. In particolare la scelta di fare la doccia proprio nelle ore interessate dall'obbligo di reperibilità

non potrebbe ritenersi espressione di diligenza, come peraltro affermato anche da plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità. Solo in caso di forza maggiore, non prevedibile e non contrastabile, potrebbe giustificarsi l'assenza dal domicilio e tale natura non sarebbe attribuibile al mancato funzionamento del citofono.

1.2. Sotto altro profilo, l'appellante deduce che la lavoratrice aveva fornito giustificazioni in parte contrastanti sul mancato accesso del medico nonostante la propria presenza al domicilio, avendo dapprima, nel corso della visita medica ambulatoriale, riferito di trovarsi in bagno sotto la doccia e di non avere fatto in tempo a rispondere al citofono; poi, con la comunicazione indirizzata all'INPS e nel ricorso del 5.9.2018 aveva aggiunto di essere rimasta chiusa in bagno senza la possibilità di uscire e che il citofono era guasto; i testimoni sentiti infine avevano riferito che la Maieli si trovava sotto la doccia e il citofono era guasto.

1.3. Era singolare, ancora, che i testimoni, figlia e marito della Maieli, pur essendosi trovati davanti all'abitazione in orario coincidente con quello risultante dal certificato del medico dell'INPS che ha constatato l'assenza, non avevano incontrato il sanitario.

1.4. Irrilevante ai fini di escludere la negligenza della lavoratrice era la circostanza che lo stato di malattia si era protratto anche dopo la data del mancato accesso, come certificato dal medico dell'INPS in sede di visita ambulatoriale.

2. L'appello è fondato.

3. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vd., tra le tante, Cass. 4216/1997, 7254/1998, 5000/1999, 4233/2002, 3294/2016) al quale si intende qui dare continuità, "In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità

questi non si allontanano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità della decadenza in questione, non essendo comprovata l'assenza dell'assicurato dal suo domicilio; la S.C. ha annullato tale decisione, rilevando che costituisce inottemperanza agli obblighi sopra indicati il ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia).

Ricorrono quindi i presupposti della decadenza dal trattamento economico di malattia non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario; l'onere di dimostrare di avere tenuto una condotta diligente al fine di consentire l'effettivo accesso del medico incaricato del controllo incombe sul lavoratore; solo la sussistenza di una situazione riconducibile a forza maggiore può giustificare la sottrazione del lavoratore alla visita di controllo; la decadenza conseguente alla negligenza del lavoratore non è impedita dall'accertata permanenza dello stato di malattia.

Come rilevato dall'ente appellante, la lavoratrice non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico. I testimoni escussi in primo grado, rispettivamente figlia

e coniuge dell'appellata, hanno reso dichiarazioni parzialmente contraddittorie tra loro, nonché parzialmente contrastanti con quelle rese per iscritto allegate al ricorso amministrativo. Infatti, pur avendo entrambi riferito di avere constatato che la mattina del mancato accesso del medico di controllo la Maieli si trovava in casa, nella stanza da bagno al piano superiore e che il citofono a tale piano non funzionava, essi si sono contraddetti riguardo all'orario. La figlia Pianeta Erika ha dichiarato di non avere le chiavi di casa e di avere citofonato alle 10,20 circa. Ha altresì dichiarato di essersi allarmata per non avere ottenuto risposta e di avere quindi telefonato al padre il quale "probabilmente era in zona tant'è che è arrivato quasi subito". Il marito Pianeta Ileano invece ha dichiarato che la figlia lo ha chiamato al telefono alle ore 10,30-11,00 circa e che quando ricevette la telefonata si trovava dalla propria madre, a Ortigia, ovvero in una zona della città notoriamente ben lontano dalla casa a schiera di via Cavalieri di Vittorio Veneto ove viveva la Maieli, come risulta dal verbale di accesso negativo. Inoltre, nelle dichiarazioni scritte allegate al ricorso amministrativo dalla stessa parte appellata, il marito dava una diversa giustificazione alla mancata collaborazione della moglie all'accesso del medico di controllo, in quanto egli ivi riferiva: "Le sue (della moglie) condizioni cliniche le hanno impedito di scendere velocemente al piano di sotto a rispondere al citofono", riferendo quindi il mancato funzionamento dell'apparecchio non al fatto che lo stesso non suonava al piano superiore, ma alla circostanza che non consentiva di rispondere. Nello stesso ricorso amministrativo però la lavoratrice affermava "si trovava chiusa in bagno e non ha sentito suonare il citofono" e poi aggiungeva che la sua permanenza prolungata in bagno era determinata dall'impossibilità di uscire da sola, posto che precisava: "soltanto l'intervento del marito Pianeta Ileano e della figlia Pianeta Erika, hanno consentito alla sottoscritta di uscire dal bagno e di farsi

riaccompagnare a letto”. La stessa lavoratrice però al medico della visita ambulatoriale non riferiva, quale giustificazione dell’assenza, né di non avere sentito suonare il citofono, né di essere rimasta chiusa in bagno senza possibilità di uscire fino all’intervento del marito e della figlia, ma dichiarava, come risulta dalla relazione della visita prodotta agli atti, che “non riusciva a rispondere per tempo al citofono”.

In definitiva, l’appellata (e i suoi familiari, questi ultimi sentiti anche come testimoni) ha rappresentato situazioni diverse e contrastanti per giustificare l’assenza, affermando una volta di non avere sentito suonare il citofono, un’altra volta di non avere fatto in tempo a scendere al piano di sotto per rispondere, un’altra volta ancora di essere rimasta chiusa in bagno e di essere riuscita a uscire solo grazie all’intervento dei suoi familiari. Tali differenti versioni dei fatti - che appaiono inconciliabili - non sono state chiarite dai testimoni, i quali anzi si sono contraddetti sui tempi del loro accesso all’abitazione. E’ poi singolare, come rilevato dall’INPS, che avendo la figlia riferito di avere suonato al citofono allo stesso orario nel quale il medico di controllo ha certificato di avere ripetutamente tentato l’accesso, ella non abbia incontrato il sanitario nella prossimità dell’abitazione. Infine, nessun riscontro, a parte le dichiarazioni testimoniali dei familiari, ha dato l’appellata al mancato funzionamento del citofono, non fornendo alcuna prova della sua riparazione che i testimoni hanno dichiarato essere avvenuta qualche giorno dopo (una fattura, la dichiarazione testimoniale del soggetto che ha eseguito la riparazione, una dichiarazione dell’amministratore del condominio).

4. Va poi affermato che in ogni caso non sarebbe conforme alla diligenza richiesta al lavoratore al fine di collaborare all’esecuzione della visita di controllo la condotta tenuta dall’appellata, la quale, pur avendo difficoltà motorie a causa

dell'intervento chirurgico recentemente subito, come da lei affermato, trovandosi a casa da sola nelle fasce orarie di reperibilità si attardi al piano superiore dell'abitazione senza nemmeno accertarsi del funzionamento dell'impianto citofonico.

5. L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata, con il rigetto del ricorso e la pronuncia di decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia per il periodo dal 5.10.2018 al 16.10.2018.

6. Le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Maieli Caterina e dichiara la decadenza della stessa dal trattamento economico di malattia per il periodo dal 5.10.2018 al 16.10.2018.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 341,00 per il primo grado ed € 337,00 per il presente grado di appello, oltre spese generali (15%).

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 18 gennaio 2024.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Viviana Urso

Il Presidente

Dott.ssa Graziella Parisi